

Dott. Giorgio Berta Rag. Mirella Nembrini Rag. Sergio Colombini

Dott.ssa Marina Asperti Dott.ssa Valentina Bonomi Dott. Massimiliano Brioschi Dott. Valerio Chianoli Dott. Enzo Colleoni Dott.ssa Maria de Rosa Diaz Dott.ssa Sabrina Durante Dott.ssa Valentina Ferri Dott.ssa Francesca Ghezzi Dott.ssa Silvia Gibillini Dott.ssa Valeria Gualtieri Dott. Walter Larici Dott.ssa Elisa Marcandalli Dott. Massimo Medici Dott. Andrea Medolago Dott. Luigi Nespoli Dott.ssa Sara Nicoli Dott. Franco Patti Dott. Riccardo Rapelli Dott. Massimo Restivo Dott.ssa Marilena Rota Dott.ssa Laura Santini Dott. Edoardo Scaini Dott.ssa Clara Sterli Dott. Guido Tisi Dott.ssa Simona Vavassori Dott. Federico Vicari Dott.ssa Simona Zambetti Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi Dott.ssa Elena Del Bello Dott.ssa Jessica Gambirasio Dott.ssa Francesca Gerosa Dott.ssa Alessia Gusmini Dott.ssa Susan Mossi Dott. Daniel Vanoli AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

## Circolare n. 45 del 01/09/2022

Svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile: novità dal 1° settembre 2022.

Il 20 agosto è entrata in vigore la Legge n. 122/2022, di conversione del Decreto Legge n.73/2022, cd. Decreto Semplificazioni, la quale ha modificato la normativa sullo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Dal 1° settembre 2022, per ricorrere al lavoro agile è necessario stipulare un accordo individuale tra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà provvedere a trasmettere una comunicazione al Ministero del Lavoro, esclusivamente con modalità telematica, entro i successivi 5 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

## Comunicazione semplificata

Il Ministero del Lavoro con Decreto n. 149 del 22 agosto 2022, ha reso note le modalità, in vigore dal 1° settembre, per poter assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni contenute nell'accordo. In particolare, è stato reso disponibile l'apposito modulo attraverso il portale "Servizi Lavoro", disponibile al seguente indirizzo <a href="https://servizi.lavoro.gov.it/">https://servizi.lavoro.gov.it/</a>, al quale possono accedere tutti i datori di lavoro pubblici e privati, tramite autenticazione SPID o CIE.

Nella comunicazione devono essere indicati:

- i nominativi dei lavoratori;
- la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Non è invece necessario allegare l'accordo individuale, che tuttavia rimane un adempimento necessario.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro





Tale adempimento è previsto a decorrere dal 1° settembre 2022:

- solo nei casi di nuovi accordi di lavoro agile;
- qualora si voglia procedere a modificare precedenti accordi (comprese proroghe).

Le comunicazioni già effettuate secondo la modalità della disciplina previgente, che non necessitano di modifiche o proroghe, restano valide.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che le aziende interessate, devono presentare la comunicazione entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo individuale. In caso di invio tardivo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore interessato.

Tuttavia, solo in sede di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022, considerando che la piena operatività della nuova procedura richiederà anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi di invio delle comunicazioni.

## Accordo individuale

Nell'accordo individuale di lavoro agile, necessario dal 1° settembre 2022, devono essere regolati aspetti specifici, come ad esempio:

- la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari;
- la fornitura degli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali;
- nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4 Statuto dei Lavoratori sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

